

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.60 DEL sei maggio duemiladiciannove

O G G E T T O : Nomina responsabile della mediazione di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92;

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di maggio, alle ore 12,35 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
DELL'ANGELO Bruno	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il D.Lgs 24.09.2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario;

VISTO in particolare, l'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le quali, al punto 1 del comma 1, la sostituzione integrale dell'articolo 17 bis, che applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000,00 euro una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

VISTO l'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 che ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti;

RICHIAMATO l'art. 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 24.09.2015 n. 156 in tema di mediazione tributaria, a sua volta modificato dall'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che sancisce:

“Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione).

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori le disposizioni di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis";

CONSIDERATO che l'istituto del reclamo e della mediazione previsto dal citato art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le controversie che possono così essere definite a mezzo reclamo/mediazione dinnanzi l'ente impositore, senza ricorrere al Giudice tributario;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il comma 4 del predetto art. 17-bis stabilisce che, all'esame del reclamo e della proposta di mediazione, provvedono strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa dell'ente impositore;
- il Responsabile della mediazione deve essere, alla luce di quanto sopra esposto, soggetto terzo rispetto al Funzionario Responsabile del tributo in contestazione al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare della procedura di reclamo/mediazione come introdotta dal D.Lgs. n. 156/2015;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 64 del 10/04/2014 con la quale è stato individuato il Funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella persona del Dirigente dell'Area Entrate e Risorse;

TENUTO CONTO che il precedente responsabile della mediazione geom. Pirillo Leonardo, nominato con delibera di Giunta n. 137 del 01/12/2016 ,sarà collocato in pensione nel mese di giugno e attualmente è in ferie fino alla data di decorrenza del pensionamento ;

VALUTATO che l'unica figura professionale interna idonea alla funzione in oggetto, per il profilo giuridico, competenze tecniche ed esperienza adeguata, risulta essere quella del Responsabile dell'Area AA.GG. dott. Alfonso Del Vecchio ;

VISTI:

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di nominare il Responsabile dell'Area AA.GG. dott. Alfonso Del Vecchio quale responsabile della mediazione tributaria per l'esame dei reclami/proposte di mediazione, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
2. Di dare atto che al Responsabile della mediazione tributaria, sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione, compresa la rideterminazione della pretesa tributaria, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa.
3. Di dare atto che per la funzione come sopra attribuita non è previsto alcun compenso.
4. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente deliberato;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 497


X GIUNTA

REDATTORE DELLA PROPOSTA: dott. Bassi Gianfranco

Data: 06/05/2019

OGGETTO: Nomina responsabile della mediazione di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.", modificato dall'art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. Data 06/05/2019 IL RESPONSABILE Dott. Bassi Gianfranco 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO/FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole. Data 06/05/2019 IL RESPONSABILE Dott.ssa Del Vecchio Annamaria 

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 60 DEL 06-05-2019



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849


Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 60 del sei maggio duemiladiciannove

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Volpe Domenico Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 07/05/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22/05/2019.

Dalla Residenza Municipale, addì 07/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 07/05/2019



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI